

ACCORDO PROCEDIMENTALE/CONVENZIONE

Tipologia: coprogettazione, art. 55, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017

per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione, organizzazione e successiva gestione di un Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) per il triennio 2024/2026. PROGETTO "VALLE TROMPIA ACCOGLIENTE"

CUP C41H23000150001

CIG A025D797B0

PREMESSE.....	2
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni.....	2
Art. 2. Oggetto della convenzione.....	2
Art. 3. Durata della convenzione.....	3
Art. 4. Attività progettuali.....	3
Art. 5. Impegni specifici dell'EA.....	3
Art. 6. Impegni specifici dell'AC.....	4
Art. 7. Risorse messe a disposizione delle parti – rendicontazione – tracciabilità - antiriciclaggio.....	4
Art. 8. Risorse umane impiegate nell'implementazione del progetto.....	5
Art. 9. Esternalizzazione delle attività – attività dei partner– divieto di cessione.....	6
Art. 10. Monitoraggio e debito informativo dell'EA.....	6
Art. 11. Polizze assicurative e cauzione.....	7
Art. 12. Recesso, revoca e decadenza.....	8
Art. 13. Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 14. Spese per la stipula della convenzione.....	9
Art. 15. Foro esclusivo.....	9
Art. 16. Rinvii normativi.....	10
Art. 17. Allegati.....	10

Da una parte:

a) Dott. _____ nato a _____ il _____ Cod. Fisc. _____ il quale interviene al presente atto in rappresentanza di _____ codice fiscale e partita IVA: _____ in qualità di _____ dell'Ufficio _____ in virtù di _____ rilasciata in data _____ n. _____ domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente.

Nel presente atto per brevità semplicemente Amministrazione Capofila (AC).

Dall'altra parte:

b) Sig. _____ in qualità di _____ dell'ETS _____ con sede in _____ via _____ n. _____ Partita IVA _____

Nel presente atto per brevità denominata semplicemente Ente Attuatore (EA).

PREMESSE

a) Si richiama integralmente l'avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto, ivi comprese le premesse, le quali sono da intendersi qui integralmente trascritte;

(Il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso sarà integrato e comunque potrà essere modificato -non in pejus per AC, in ragione degli esiti dell'istruttoria di coprogettazione)

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui alla presente convenzione, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. L'esecuzione della presente convenzione è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., esclusivamente ove richiamate in autovincolo nell'avviso pubblico;
 - d) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017;
 - e) dalle norme e dalle linee guida applicabili al SAI.
3. L'EA ha documentato la disponibilità delle unità immobiliari e della sede operativa di cui all'art. 11.3 dell'avviso pubblico, che costituiscono presupposto per la possibile stipula della presente convenzione.
4. Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 2 dell'avviso pubblico.

Art. 2. Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo relativo all'intervento denominato SAI, redatto a valle del procedimento di co-progettazione il quale, unitamente al piano finanziario, costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento, che l'EA, unitamente ad AC, s'impegna a rispettare e ad implementare in maniera puntuale.
2. In ragione di quanto precede, l'EA assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore

tutela dell'interesse pubblico, nel rispetto dei parametri minimi previsti dall'Avviso pubblico e dal Progetto esecutivo, eventualmente formalmente riorientati per un miglior raggiungimento degli obiettivi, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione

Art. 3. Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dal 01/01/2024.
2. L'AC si riserva la facoltà di disporre il rinnovo della convenzione, ovvero una ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore triennio. Detta facoltà costituisce opzione, e l'EA soggiace al diritto potestativo dell'AC nel caso in cui la stessa intenda darvi seguito.
3. L'EA è in ogni caso tenuto a garantire la continuità del progetto, a convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo EA, secondo le condizioni che saranno concertate in contraddittorio nell'ambito di una sessione straordinaria di co-progettazione che all'uopo verrà convocata dall'AC. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39 del DM 18 novembre 2019.

Art. 4. Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della convenzione sono meglio dettagliati nel Progetto Esecutivo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione e allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Detto progetto evidenzia il riparto di competenze tra AC e EA per l'implementazione congiunta del progetto medesimo, e per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.
3. Resta in ogni caso ferma la necessaria implementazione delle attività minime previste dal DM 18 novembre 2019.

Art. 5. Impegni specifici dell'EA

1. L'EA si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel progetto esecutivo, secondo la suddivisione di competenze tra i soggetti coinvolti, e nel rispetto delle tempistiche di progetto, in ossequio a tutte le previsioni del DM 18 novembre 2019 e dei documenti di prassi delle autorità competenti.
2. L'Ente attuatore garantisce la disponibilità a collaborare con i soggetti individuati dall'Amministrazione comunale per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.
3. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell'attività, dovute a qualsiasi causa, l'EA è tenuto a darne comunicazione all'AC.
4. L'EA si impegna a relazionare l'andamento progettuale secondo le scadenze previste nel Progetto Esecutivo, e comunque tempestivamente a semplice richiesta, nelle modalità indicate nel Progetto Esecutivo medesimo, in ogni caso con tempistiche tali da consentire all'AC il tempestivo assolvimento del debito informativo presso il competente ufficio ministeriale alle scadenze previste dal DM 18 novembre 2019.
5. L'EA si impegna a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali secondo quanto definito nel piano finanziario e nelle modalità stabilite all'art. 7.
6. L'EA si impegna a mettere a disposizione del progetto la seguente sede operativa:
_____.
7. L'EA si impegna inoltre a mettere a disposizione del progetto le unità immobiliari indicate nella proposta progettuale, meglio identificate nell'allegato progetto esecutivo. In fase esecutiva sarà possibile la sostituzione degli immobili apportati, con altri immobili aventi caratteristiche tecniche e qualitative analoghe, previa autorizzazione dell'AC, per esigenze sopravvenute o per rivalutazione di quelle originarie, nel rispetto delle prescrizioni previste dal DM 18 novembre 2019.

8. L'EA si impegna, allo scadere della convenzione, a consentire a semplice richiesta il subentro nei contratti di locazione relativi agli immobili di cui al precedente paragrafo dell'AC e/o dell'EA subentrante nella gestione del progetto, fermo il necessario assenso dei proprietari da acquisirsi a cura dell'AC e/o dell'EA subentrante.

Art. 6. Impegni specifici dell'AC

1. L'AC assicura, anche in collaborazione con l'EA:
 - a) la titolarità, la supervisione e la responsabilità del progetto;
 - b) la continuità dei rapporti istituzionali con il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, l'ANCI e il Servizio Centrale del SAI;
 - c) il coordinamento delle attività e della gestione della banca dati;
 - d) l'erogazione all'Ente Attuatore della quota di contributo di competenza assegnato dal Ministero dell'Interno, nell'ambito della ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo;
 - e) la nomina del Revisore finanziando tale spesa a valere sul contributo assegnato;

Art. 7. Risorse messe a disposizione delle parti – rendicontazione – tracciabilità - antiriciclaggio

1. Il Piano Finanziario di progetto, allegato alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, evidenzia le risorse che saranno trasferite all'EA per l'implementazione del progetto.
2. Gli importi previsti nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile dall'AC e deve, pertanto, intendersi comprensivo qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste dal DECRETO 18 novembre 2019 e dal Manuale unico di rendicontazione. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del citato DM, o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati.
3. La contribuzione economica verrà erogata all'EA sulla base di quanto riconosciuto dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in ogni caso in misura non eccedente rispetto a quanto effettivamente riconosciuto e non revocato. L'EA in ogni caso è tenuto a rimborsare le somme eventualmente anticipate dall'AC, ma non riconosciute dal competente Ministero, ovvero da questi revocate.
4. L'importo progettuale di pertinenza dell'EA è stimato in € **7.725.000,00** per l'intera durata progettuale. Detto importo sarà suscettibile di eventuale successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base della somma effettiva finanziata dal Ministero, e sulla base di eventuali rideterminazioni del contributo, ovvero sulla base di eventuali ampliamenti.
5. In particolare, a fronte della possibilità accordata di procedere mediante acconti, i fondi saranno erogati come segue:
 - a) 1^a rata di acconto pari al 10% della quota parte di contributo assegnato ed entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - b) 2^a rata di acconto pari al 30% della quota parte di contributo assegnato entro il 31 maggio di ciascuna annualità;
 - c) 3^a rata pari al 20% della quota parte di contributo assegnato entro il 31 agosto di ciascuna annualità;
 - d) 4^a rata di pari al 30% della quota parte di contributo assegnato non prima del 31 agosto e comunque a seguito della comunicazione da parte dell'Ente Capofila di ricezione del contributo annuale da parte del Ministero;
 - e) 5^a rata di pari al 10% della quota parte di contributo assegnato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità di riferimento e comunque dopo aver presentato all'Ente la rendicontazione annuale completa.
6. Tale modalità potranno variare in accordo con eventuali modifiche al manuale di rendicontazione.

7. L'erogazione del contributo per le attività progettuali avviene in ogni caso nel limite delle risorse finanziarie disponibili e annualmente impegnate.
8. Ferme le necessarie rendicontazioni semestrale e di fine anno previste dal DM 18 novembre 2019, prima di procedere all'erogazione delle risorse diverse dagli acconti, l'AC potrà provvedere a verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all'intervento sostenuto, chiedendo quindi rendicontazioni intermedie ulteriori delle spese sostenute. In tal caso a liquidazione è condizionata al positivo esito della verifica sulla rendicontazione intermedia, la cui istruttoria ha durata massima di 30 giorni.
9. L'EA è in ogni caso tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo contabili.
10. In caso di raggruppamento temporaneo, tutti i componenti sono tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario (ATI o ATS), la rendicontazione relativa alle attività ed alle connesse quote finanziarie di rispettiva competenza; la variazione di dette quote, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'AC previa valutazione della variazione stessa.
11. Gli uffici competenti dell'AC si riservano in ogni caso di revocare in tutto o in parte la quota dovuta all'ETS in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione.
12. La liquidazione del contributo avverrà entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione delle note di debito (60 giorni in caso di richiesta di rendicontazione, intermedie o di fine anno).
13. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione del contributo, in forma tale da consentire all'AC la produzione dei flussi di competenza, ed in modo tale da consentire al revisore indipendente le verifiche di sua competenza.
14. Rimane in capo all'EA la totale produzione dei documenti necessari alla rendicontazione ed all'aggiornamento della banca dati SAI, ivi compresi quelli formalmente non delegabili nei limiti di un supporto amministrativo, i quali saranno validati e formalmente trasmessi dall'AC, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 comma 3 delle Linee Guida, di cui al DM 18 novembre 2019 e dei Manuali attuativi. Per il fine l'EA è delegato all'accesso ai sistemi informativi connessi al progetto, con abilitazione limitata alla popolazione ed alla consultazione, residuando in capo all'AC il ruolo di controllo e di trasmissione dei dati.
15. Nel caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte dell'ente attuatore, l'AC si riserva di procedere alla sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento. La puntuale esecuzione della rendicontazione è in ogni caso presupposto imprescindibile ai fini dell'erogazione del contributo, fatti salvi gli anticipi, e fatti salvi gli eventuali successivi conguagli.
16. L'EA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla immediata risoluzione del rapporto convenzionale. L'Ente gestore dovrà comunicare prima dell'avvio dell'esecuzione della presente convenzione gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni conseguenti al contratto, sul quale saranno effettuati i bonifici del corrispettivo contrattuale, indicando anche i nominativi e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il CUP ed il CIG vanno obbligatoriamente riportati in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento.
17. Prima dell'avvio dell'esecuzione l'EA s'impegna a produrre tutte le dichiarazioni necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.
18. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al Manuale Unico di Rendicontazione, che l'EA è tenuto a rispettare nella sua integralità.

Art. 8. Risorse umane impiegate nell'implementazione del progetto

1. L'EA è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia giuslavoristica, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - dovrà assorbire prioritariamente gli stessi operatori già impiegati nella precedente gestione (i.e. clausola sociale), con armonizzazione rispetto alla soluzione progettuale presentata dall'EAP, fatte salve le libere scelte sul coordinatore e sull'equipe multidisciplinare;
 - dovrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della convenzione;
 - dovrà assolvere agli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, ed operare nel pieno rispetto del d.lgs. 81/2008 e dell'ulteriore disciplina settoriale in materia di sicurezza.
2. L'EA si impegna a mettere a disposizione le risorse professionali, con qualifiche ed impieghi non inferiori a quelli concertati nel Progetto Esecutivo.
3. Il referente unico/coordinatore di progetto indicato dall'EA, come individuato nell'ambito del tavolo di co-progettazione, è .
4. L'AC si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare, mediante i propri uffici, verifiche e controlli atti ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro tipico e/o atipico nonché in generale il regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione, anche sotto il profilo giuslavoristico.

Art. 9. Esternalizzazione delle attività – attività dei partner– divieto di cessione

1. L'esternalizzazione delle attività è ammessa nei termini e con i limiti previsti dall'art. 15 dell'avviso pubblico.
2. L'EAP è tenuto all'effettuazione di indagini di mercato e/o all'acquisizione di preventivi di spesa, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di rendicontazione.
3. L'EA, oltre ad attenersi alle procedure previste dal presente articolo, si assicura comunque che il fornitore del servizio dimostri il rispetto della normativa per l'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.).
4. È vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione delle procedure di cui al precedente comma 2.
5. I Partner di progetto indicati dall'EA sono i seguenti:
 - A)
 - B)
 - C)
6. Per i suddetti partner si applica comunque, di norma, una valutazione di congruità delle spese candidabili, nei termini di cui al comma 2, salve diverse modalità operative concertate dalle parti ed autorizzabili dal Servizio Centrale.
7. Il precedente comma 2 non si applica ai contratti di locazione, in relazione ai quali si applicano i parametri previsti dall'art. 23 del DM 18 novembre 2019.
8. È fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente lo svolgimento delle attività, al di fuori delle casistiche previste dai commi che precedono e dall'avviso pubblico, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'AC, ove ritenga che il coinvolgimento di ulteriori soggetti possa avere positive ricadute sull'implementazione del progetto.

Art. 10. Monitoraggio e debito informativo dell'EA

1. L'AC assicura il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento del progetto, attraverso la verifica dell'attuazione da parte dell'EA delle attività, per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EA, il quale si impegna ad apportare le variazioni richieste.
2. A tale proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm. Analoga prescrizione vale per l'ipotesi di eventuale ampliamento del progetto.
3. L'EA, nei termini previsti dal progetto esecutivo, fermi in ogni caso i parametri minimi previsti dal dm 18 novembre 2019, procederà a relazionare sulle attività svolte, in modo l'AC possa svolgere le attività di controllo, anche ai sensi dell'art 93, c. 1, lett. e) del Codice del Terzo Settore, nonché le attività di rendicontazione alla competente struttura ministeriale.
4. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio le parti si impegnano ad ogni modo ad espletare forme di consultazioni periodiche, anche per mezzo di un Gruppo di lavoro che può prevedere il coinvolgimento di altri soggetti. Il tutto come meglio definito nel Progetto Esecutivo
5. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EA presenterà entro e non oltre 30 giorni una relazione conclusiva, nella quale dovrà essere descritto anche impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.
6. L'Ente attuatore deve comunicare, entro 5 giorni, ogni circostanza che sia eventualmente variata rispetto a quanto previsto dal presente accordo (es. sedi territoriali, orari, recapiti telefoni e indirizzi mail, responsabili delle sedi, variazioni societarie e/o aziendali ecc.).

Art. 11. Polizze assicurative e cauzione

1. L'EA è responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività poste a suo carico del progetto esecutivo, con la conseguenza che l'AC è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione di competenza dell'EA.
2. A tal fine, l'EA ha presentato una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione, per qualsiasi danno che l'EA possa arrecare a Terzi, compresa l'AC.
3. L'Ente Attuatore si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata della convenzione e a trasmettere all'AC la relativa quietanza di pagamento del premio.
4. Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
 - massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a € 5.000.000,00;
 - massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a € 2.500.000,00;
 - non dovrà prevedere un limite al massimale per anno assicurativo, ovvero una somma massima risarcibile durante la medesima annualità assicurativa;
 - i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
 - non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione comunale.
5. Nel caso che l'Ente Attuatore sia un R.T.I. la garanzia assicurativa RC deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

6. Resta inteso che l'Ente Attuatore dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa. Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'AC per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'EAC deve darne tempestiva comunicazione all'Ente Capofila e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
7. A garanzia delle anticipazioni finanziarie l'Ente Attuatore garantisce l'AC mediante il deposito cauzionale da costituire prima della firma della convenzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo presunto, mediante polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria e deve contenere le seguenti condizioni particolari:
 - rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale;
 - al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'AC non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
 - all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debito stesso di cui all'art. 1957 del C.C.
 - Impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Ente Capofila, senza alcuna riserva. In caso di incameramento parziale, l'ammontare della cauzione deve essere reintegrato.
8. La cauzione dovrà essere depositata in data antecedente alla data fissata per la firma della convenzione a garanzia dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente Capofila dovesse eventualmente aver incassato ed erogato all'EA senza titolo, anche a causa di problematiche o assenza di idonea rendicontazione, di inammissibilità delle spese, e di ogni ulteriori fattispecie prevista dalla disciplina settoriale.
9. È facoltà dell'EA di presentare una cauzione di durata ed importo proporzionati ad una singola annualità, purché sia costantemente garantita la copertura nel corso del rapporto convenzionale mediante tempestivi rinnovi. Entro ogni scadenza l'EA dovrà presentare la nuova polizza e/o la polizza adeguatamente rinnovata.
10. Resta salvo, per l'Amministrazione comunale, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 12. Recesso, revoca e decadenza

1. L'AC ha diritto, a suo insindacabile giudizio e al venir meno della fiducia nei confronti della controparte, nonché in caso di eventi sopravvenuti che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, di recedere dalla convenzione in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'EA a mezzo PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'EA dovrà cessare tutte le prestazioni progettuali, ed avrà diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese sostenute sino a tale data, sempre previa analitica rendicontazione, con espressa rinuncia dell'EA a qualsivoglia pretesa di indennizzi o risarcimenti.
3. La perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'avviso pubblico comporterà la decadenza della convenzione, fatta salva la possibilità, in caso di raggruppamento, di proseguire il rapporto con gli altri soggetti raggruppati, se in possesso dei requisiti di capacità previsti, computando per il fine anche i quelli maturati in ragione della presente convenzione alla data del subentro. Non sono ammesse sostituzioni additive/esterne.
4. Ferme le ipotesi di inidonea rendicontazione già previste dalla presente convenzione, si rinvia, per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore dell'EA, a quanto previsto dall'art. 28 dell'avviso pubblico.

5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Per quanto qui non disciplinato, si rinvia alle pertinenti norme del Codice civile.

Art. 13. Trattamento dei dati personali

1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. Con riferimento ai trattamenti dei dati svolti dall'EA per il Progetto, poiché sia quest'ultimo che l'AC concorrono a determinarne le finalità e i mezzi, le parti assumono l'una nei confronti dell'altra, e nei confronti dei soggetti interessati al trattamento, la qualifica di Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 679/2016.
3. Per i trattamenti dei quali le parti sono Contitolari, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 679/2016 esse convengono la seguente distribuzione delle rispettive responsabilità verso i soggetti interessati:
 - L'AC gestirà le richieste degli interessati, tutelandone i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento e informandoli ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento per tutto quanto riguarda i trattamenti di dati svolti dall'AC stesso nell'ambito delle funzioni legate allo sviluppo del progetto;
 - L'EA informerà l'ente titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati; si attiverà per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati. Tratterà i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per le finalità specificate per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; garantendo che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; e adottando tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016.
 - Le Parti sono solidalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati agli interessati del trattamento. Resta fermo il diritto di rivalsa di ciascun Contitolare in tutti i casi in cui una violazione o un danno si sia determinato, in tutto o in parte, per responsabilità dell'altro Contitolare.
 - Come previsto dall'art. 26 par. 3 del Regolamento EU 679/2016, l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento. Tuttavia, qualora l'interessato si rivolga all'EA, questo trasmetterà senza indugio la richiesta all'AC, che provvederà a gestirla come previsto al precedente punto.

Art. 14. Spese per la stipula della convenzione

1. Tutte le spese e gli oneri, ivi compresi i diritti di segreteria e di rogito, inerenti al presente atto stipulato in forma pubblica amministrativa sono a totale carico dell'EA.

Art. 15. Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 16. Rinvii normativi

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente accordo si fa rinvio: alle norme comunitarie, nazionali, regionali vigenti; alle disposizioni dei piani e dei programmi di riferimento settoriale; a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella proposta progettuale; ai documenti convenzionali ed ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.
2. L'EA si impegna in ogni caso ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, nelle parti compatibili, garantendo in tal senso anche per gli eventuali partecipanti all'associazione di scopo ed ai partner progettuali.

Art. 17. Allegati

1. Costituiscono allegati alla presente convenzione i seguenti documenti:
 - A) Avviso Pubblico e relativi allegati
 - B) Progetto esecutivo
 - C) Piano finanziario definitivo
 - D)
 - E)
 - F)